

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 febbraio 2014, a Parma

tra

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

e

la sottoscritta Organizzazione Sindacale

premessi che

- la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (in seguito Cariparma) e la Cassa di Risparmio della Spezia (in seguito Carispezia), nell'ambito del Progetto "Carispezia Banca della Liguria" hanno deliberato l'operazione societaria della cessione del ramo d'azienda da Cariparma a Carispezia, costituito da:
 1. n. 16 dipendenze, comprensive del personale e dei rapporti giuridici ad esse riferibili;
 2. il Centro Imprese di Genova ed il relativo distaccamento di Sanremo, comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili;
 3. il Centro Private di Genova, comprensivo del personale e dei rapporti giuridici ad esso riferibili;
 4. i clienti/rapporti corporate afferenti all'Area Corporate Piemonte Liguria, con rapporti radicati sulle filiali Liguri, comprensivo del personale ad esso riferibile con sede di lavoro in Liguria;
 5. l'insieme delle attività, comprensivo del relativo personale con sede di lavoro in Liguria, a supporto delle suddette strutture.
- le suddette Società con lettera del 15 Gennaio 2014 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni/informative previste dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la procedura relativa al trasferimento di ramo d'azienda;
- su richiesta della medesima OSL è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e dagli artt.17 e 21 del CCNL 12 gennaio 2012, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalla Banca cedente alle Banca cessionaria dall'11 Maggio 2014, data allo stato prevista per la predetta operazione di trasferimento del ramo d'azienda;

le Parti medesime, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti la richiamata operazione societaria, hanno definito e concluso le richiamate procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi dalla data di efficacia giuridica delle cessioni a tutti i rapporti di lavoro ceduti.

Si conviene quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Dalla data di cui sopra la Banca cessionaria applicherà al personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa cessionaria in quanto applicabili al citato personale, con le integrazioni previste nel presente Verbale di Accordo.

Art. 3 – Inquadramenti e mansioni

Il Personale ceduto conserverà alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali raccomandano all'Azienda di incontrare ed effettuare gli opportuni colloqui gestionali con il personale coinvolto prima della data di efficacia giuridica della cessione dei rapporti di lavoro.

Art. 4 – Percorsi Professionali

Per quanto riguarda i percorsi professionali previsti dagli accordi in essere presso la Banca cedente al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, saranno conservate nei confronti del personale ceduto le anzianità maturate nei ruoli alla medesima data.

Al suddetto personale già inserito in un percorso professionale, sarà applicata dalla cessionaria, in via straordinaria e non ripetibile la regolamentazione propria del medesimo presso la Banca cedente fino al raggiungimento del solo grado in corso di maturazione, fermo restando che detta regolamentazione verrà sostituita da quanto previsto dalle eventuali intese che nel frattempo venissero sottoscritte tra le Parti a livello di Gruppo in materia di inquadramenti/ percorsi professionali, come anche previsto dal Protocollo sulle Relazioni Sindacali del Gruppo Cariparma - Crédit Agricole del 19 gennaio 2012.

Art. 5 – Part Time

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite, salvo gli adeguamenti di orario che si rendessero necessari in ragione di un diverso orario di lavoro / sportello in atto presso la banca cessionaria.

Art.6 – Mobilità Territoriale

Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Carispezia, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, si impegna a non disporre senza il consenso dei lavoratori trasferimenti oltre i 30 km dall'attuale unità produttiva sino al 30 giugno 2015.

Art.7 - Premio Aziendale/Sistema incentivante

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, il Premio aziendale 2014, alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti:

- per i dipendenti della Banca cedente, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di efficacia giuridica della cessione;
- per i dipendenti della Banca cessionaria, relativamente al periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della cessione ed il 31 dicembre 2014.

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, il premio del Sistema Incentivante 2014, sulla base dell'intera misura dei Target Bonus previsti dalla normativa vigente presso la Banca cessionaria, al conseguimento degli obiettivi definiti per l'Unità Organizzativa di assegnazione post cessione.

Art. 8 – Assistenza Sanitaria

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalla richiamata cessione e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Società cedente, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il suddetto personale ceduto sarà destinatario della forma di assistenza sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Art. 9 – Previdenza Complementare

Circa la previdenza complementare, le Parti, ferme restando le vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti in tema di perdita dei requisiti di partecipazione, stabiliscono quanto segue:

- A) ai dipendenti ceduti sarà mantenuta la propria posizione previdenziale ed iscrizione al Fondo conservando i livelli e le modalità di calcolo della contribuzione aziendale individualmente previste al momento della cessione presso la cedente;
- B) ai dipendenti non iscritti sarà consentito di iscriversi ex novo al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, in particolare:
- per coloro che procederanno alla predetta iscrizione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, verranno conservate le percentuali di contribuzione aziendale previste presso la cedente al momento della cessione; a tale scopo le Aziende invieranno apposita comunicazione al personale interessato;
 - per coloro che procederanno alla predetta iscrizione a far data dal 1° gennaio 2015, verranno applicate le percentuali di contribuzione aziendale tempo per tempo vigenti presso la cessionaria.

Art. 10 – Premio Anzianità/fedeltà

Per quanto concerne il premio del 35° anno di servizio, la Banca cessionaria subentrerà agli impegni assunti dalla Banca cedente in favore dei dipendenti, oggetto della presente cessione, già destinatari delle previsioni di cui all'art. 8 del verbale di accordo 18 giugno 2007.

Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione allo stesso titolo.

Art. 11 – Condizioni Bancarie Agevolate

La Banca cessionaria assicurerà al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati, alle condizioni e misure in essere presso la Banca cedente alla data della cessione. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente e per tutte le altre condizioni bancarie agevolate, dalla data di efficacia giuridica, si applicherà quanto previsto in materia presso la Banca cessionaria.

Art. 12 – Ferie arretrate/Banca ore/Festività soppresse

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 100 (6° comma) CCNL 19 gennaio 2012 relative al personale interessato, la Banca cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso la Banca cedente fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica.

Art.13 – Salvaguardie economiche

Al personale ceduto, saranno mantenuti:

- gli eventuali assegni "ad personam" individuali, derivanti dalla Contrattazione Collettiva Aziendale riconosciuti nella Banca cedente nella misura in atto al momento della cessione;
- i trattamenti economici percepiti, in via ricorrente e continuativa, sulla base di specifiche previsioni stabilite dalla contrattazione di secondo livello vigente presso Cariparma, sotto forma di assegno "ad personam" non riassorbibile e non rivalutabile, nella misura in atto al momento della cessione.

Art.14 – Prestazioni Fondo di Solidarietà di settore

Carispezia subentrerà agli impegni assunti da Cariparma in favore dei dipendenti, oggetto della presente cessione, che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all'esodo previste dagli accordi 02 giugno 2012 e 20 dicembre 2012 per la Gestione delle ricadute occupazionali conseguenti al Piano strategico 2011 – 2014 del Gruppo Cariparma Crédit Agricole (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi qui integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.

Pertanto, il personale ceduto che:

- risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro le date previste dai predetti accordi la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
- ovvero abbia aderito, presso la banca cedente, mediante presentazione dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al fondo di solidarietà entro le date previste dai predetti accordi;

vedrà perfezionarsi, da parte di Carispezia, la risoluzione del rapporto di lavoro secondo i termini, le condizioni, le regole e le modalità stabilite dai suddetti accordi, che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la banca cessionaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (anche in qualità di Capogruppo)

Cassa di Risparmio della Spezia

Organizzazioni Sindacali

Unità Sindacale